

# Contratto di lavoro

## Quadri con

funzione\* di tipo A o B

tra

il datore di lavoro

Nome

Indirizzo

NPA Località

e

il/la lavoratore/trice

(di seguito detto/a «il collaboratore»)

Nome

Stato civile  coniugato/a  celibe/nubile

Indirizzo

divorziato/a  vedovo/a

NPA Località

Data di nascita

Figli  Sì  No Anno di nascita

N. AVS

Nome

Luogo di origine, nazione

Nome

Tipo di permesso per stranieri

Data

Durata/fino al

Nome

Il rapporto di assunzione corrisponde al seguente tipo di funzione: (indicare con una crocetta la voce pertinente)

- \*  **Tipo A: per i quadri con funzione direttiva**, come maestro falegname con diploma federale, direttore, dirigente d'azienda ecc. viene stipulato il seguente rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 319 segg. CO.

*[Per via della loro posizione e responsabilità, i quadri con funzione direttiva dispongono di ampi poteri decisionali relativamente all'organizzazione dell'azienda o di parti di essa oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni. - Essi non sono assoggettati all'attuale contratto collettivo di lavoro del settore delle falegnamerie e all'attuale contratto collettivo concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute. - Il rapporto di lavoro deve essere regolamentato in modo individuale e conforme alla funzione esercitata.]*

- \*  **Tipo B: per i quadri di medio livello**, cioè progettisti, calcolatori, capi officina e responsabili del montaggio. Essi sono assoggettati all'attuale contratto collettivo di lavoro del settore delle falegnamerie e all'attuale contratto collettivo concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute conformemente alla categoria di lavoratori «addetti alla progettazione e quadri di medio livello».

## 1. Funzioni e mansioni

<sup>1</sup> Il datore di lavoro assume il collaboratore come (funzione) \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Al collaboratore vengono assegnati in particolare i seguenti campi di attività e/o le seguenti particolari mansioni:

---

---

---

---

---

<sup>3</sup> Al collaboratore vengono trasferite le seguenti competenze:

---

---

---

---

<sup>4</sup> Il diretto superiore del collaboratore è:

---

*Si / No*

Le funzioni e le mansioni sono regolate in un mansionario separato, versione: \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> Obbligo di fedeltà e diligenza:

Sulla base della posizione in azienda, il collaboratore è soggetto a un particolare obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro. Il collaboratore è tenuto a svolgere le mansioni che gli sono state assegnate secondo scienza e coscienza e con diligenza, tutelando gli interessi del datore di lavoro e mantenendo il segreto sulle questioni aziendali del datore di lavoro.

<sup>6</sup> Sicurezza sul lavoro:

Il collaboratore è co-responsabile degli aspetti relativi alla sicurezza sul posto di lavoro e alla protezione personale dei lavoratori subordinati.

## 2. Inizio e fine del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro inizia il \_\_\_\_\_

Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato.

Il rapporto di lavoro è a tempo determinato e termina il \_\_\_\_\_

## 3. Salario

<sup>1</sup> Le parti concordano un salario lordo di CHF \_\_\_\_\_ sotto forma di  salario su base oraria,  salario mensile ( x12 o  x13), pagabile mensilmente alla fine del mese mediante bonifico.

Relazione bancaria / conto postale

Nome della banca: \_\_\_\_\_ filiale di \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Il versamento del salario orario avviene sotto forma di pagamento di un salario il cui importo rimane invariato ed è calcolato sulla base dell'orario di lavoro dovuto ai sensi dell'attuale contratto collettivo di lavoro del settore delle falegnamerie. È fatto salvo il saldo del conteggio personale delle ore di lavoro prestate.

<sup>3</sup> Dal salario lordo vengono detratti i premi:

- le assicurazioni sociali prescritte dalla legge AVS, AI, IPG, AD e infortuni NP;
- il contributo LPP (cassa pensioni) del \_\_\_\_\_ % o di CHF \_\_\_\_\_ mensili;
- la quota a carico dei lavoratori per l'assicurazione collettiva aziendale d'indennità giornaliera per malattia pari al 50% dei premi effettivamente versati, complessivamente al massimo 1.5% del salario ai sensi dell'attuale contratto collettivo di lavoro del settore delle falegnamerie.
- Come regolamentazione particolare per la cassa pensioni (LPP) vale che: \_\_\_\_\_

#### 4. Orario di lavoro

Il grado di occupazione è del \_\_\_\_\_

*Si / No*

- <sup>1</sup> L'orario di lavoro si basa sulle regole valide ai sensi dell'attuale contratto collettivo di lavoro del settore delle falegnamerie nonché sulla base delle regole ivi contenute concernenti la disposizione di orari di lavoro individuali all'azienda e di orari flessibili.
- <sup>2</sup> L'orario di lavoro giornaliero viene integrato con \_\_\_\_\_ minuti a titolo di recupero anticipato per la compensazione di situazioni aziendali specifiche, come ad esempio ponti, ferie aziendali, assenze individuali, formazione e perfezionamento professionale ecc.).
- <sup>3</sup> L'orario di lavoro flessibile dei quadri è convenuto e comprende ore supplementari fino al 10% le quali non possono essere compensate, pagate o remunerate con supplementi (ai sensi dell'attuale contratto collettivo di lavoro del settore delle falegnamerie per collaboratori del quadro medio che guadagnano oltre il 20% del salario minimo).

#### 5. Accordi per i quadri con funzione direttiva

Accordi per i quadri con funzione direttiva, tipo A, che non sono assoggettati all'ambito di validità personale dell'attuale contratto collettivo di lavoro del settore delle falegnamerie.

*Si / No*

- <sup>1</sup> Assoggettamento all'attuale contratto collettivo di lavoro del settore falegnameria: Le parti convengono che le disposizioni dell'attuale contratto collettivo di lavoro del settore delle falegnamerie e dell'attuale contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute sono riconosciute e applicate al presente contratto di lavoro individuale e non possono essere escluse. Tuttavia le regolamentazioni supplementari e individuali a favore del collaboratore hanno la precedenza sull'attuale contratto collettivo di lavoro del settore delle falegnamerie.

Gli accordi individuali, nella misura in cui non sia stato convenuto l'assoggettamento all'attuale contratto collettivo di lavoro del settore delle falegnamerie.

- <sup>2</sup> Il collaboratore è affiliato all'assicurazione aziendale dell'indennità giornaliera per malattia. Le prestazioni sono disciplinate dal regolamento assicurativo specifico per l'azienda.
- <sup>3</sup> Per il perfezionamento professionale e i corsi specializzati, al collaboratore vengono concessi fino a un massimo di \_\_\_\_\_ giorni liberi retribuiti all'anno.
- <sup>4</sup> Il datore di lavoro tiene un conto individuale delle ore di lavoro, il quale può essere visualizzato in qualsiasi momento. Il conteggio del saldo delle ore di lavoro effettive viene effettuato:  
 trimestralmente,       semestralmente,       tuttavia almeno una volta all'anno.

- <sup>5</sup> Servizio militare: durante la prestazione del servizio militare, civile o nella protezione civile obbligatorio in Svizzera, fino a un massimo di quattro settimane per anno civile, al collaboratore viene pagato il salario pieno, per il periodo di servizio che eccede tale soglia l'80% del salario, a condizione che il rapporto di lavoro prosegua senza disdetta.

---

---

- <sup>6</sup> Cariche pubbliche: se il collaboratore è impossibilitato a svolgere la prestazione lavorativa per l'esercizio di una carica pubblica, le parti contrattuali si accordano preventivamente in merito a una durata che ecceda l'obbligo di pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro, tenendo in considerazione l'indennità percepita per tale attività.

---

---

- <sup>7</sup> Spese: il collaboratore riceve un rimborso spese forfettario mensile di CHF \_\_\_\_\_. Tale forfait comprende tutte le spese effettivamente sostenute ad eccezione di quelle effettuate nell'ambito di relazioni d'affari con i clienti per le quali possa essere presentato il relativo giustificativo.

---

---

- <sup>8</sup> Vettura: al collaboratore viene messa a disposizione una vettura aziendale: sì  / no   
 a titolo gratuito e anche per scopi privati.  
 dietro pagamento di un indennizzo per gli oneri privati pari a CHF \_\_\_\_\_ al km.

---

---

- <sup>9</sup> Per il resto si applica il regolamento aziendale del datore di lavoro.

## 6. Accordi supplementari

---

---

---

---

---

Il presente contratto entra in vigore con la firma di entrambe le parti e viene redatto in due esemplari.

**Datore di lavoro**

**Lavoratore/trice**

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Luogo e data: \_\_\_\_\_

---

Firma

---

Firma

Allegati al contratto di lavoro individuale:

- CCL falegnamerie / CCL perfezionamento professionale e protezione della salute
- Regolamento dell'istituto per la previdenza professionale
- Regolamento dell'assicurazione collettiva dell'indennità giornaliera per malattia
- Regolamento aziendale
- Mansionario